

**Regolamento per gli incentivi per le funzioni  
tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto  
legislativo 31 marzo 2023, n. 36**

## STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1

*Definizioni*

Articolo 2

*Oggetto e finalità*

Articolo 3

*Incentivi e funzioni tecniche incentivabili*

Articolo 4

*Soggetti destinatari*

Articolo 5

*Risorse finanziarie per le funzioni tecniche*

Articolo 6

*Incarichi svolti da dipendenti di una centrale di committenza a favore di AIFA e viceversa*

Articolo 7

*Proroghe, rinnovi, varianti e modifiche contrattuali*

Articolo 8

*Criteri e modalità di individuazione degli incaricati*

Articolo 9

*Istituzione dell'Albo dei soggetti che svolgono funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023*

Articolo 10

*Criteri di ripartizione degli incentivi*

Articolo 11

*Tempi di accertamento delle funzioni tecniche*

Articolo 12

*Liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche*

Articolo 13

*Penalità per ritardi, errori e omissioni*

Articolo 14

*Quota del 20 per cento*

Articolo 15

*Trasparenza e informazione*

Articolo 16

*Disposizioni finali ed entrata in vigore*

## **Articolo 1**

### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) “Agenzia” o “AIFA”, l’Agenzia Italiana del Farmaco;
- b) “regolamento AIFA”, il regolamento di riorganizzazione dell’Agenzia (il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco) adottato ai sensi del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle finanze, da ultimo modificato dal Decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024”;
- c) “codice dei contratti pubblici”, il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, applicabile alle procedure avviate a partire dal 1° luglio 2023.

2. Ai fini del presente regolamento, trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

## **Articolo 2**

### ***Oggetto e finalità***

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 45 del codice dei contratti pubblici e disciplina la quantificazione, le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche relative a procedure per l’affidamento di **servizi e/o forniture**, indicate al successivo articolo 3, svolte dai dipendenti dell’Agenzia, essendo l’Agenzia stazione appaltante qualificata presso l’ANAC con il Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo.

2. Esulano dal presente regolamento le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche relative a procedure per l’affidamento di **lavori**, non svolgendo l’Agenzia la funzione di stazione appaltante in tale ambito.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono attribuiti secondo il principio del risultato di cui all’articolo, 1, comma 4, del codice dei contratti.

4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'impiego di professionalità interne all'amministrazione in alternativa al ricorso a professionalità esterne.

### **Articolo 3**

#### ***Incentivi e funzioni tecniche incentivabili***

1. Ai fini del presente regolamento gli incentivi per le funzioni tecniche sono quelli disciplinati dall'articolo 45 del codice dei contratti pubblici per le attività di cui all'Allegato I.10 dello stesso, ovvero di cui al corrispondente regolamento che sarà adottato in sostituzione dell'Allegato I.10, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Dà titolo alla corresponsione degli incentivi lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al precedente comma, relative a procedure per l'affidamento di servizi e/o forniture solo nel caso in cui sia nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP e, comunque, per le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 4, dell'Allegato I.2 del codice dei contratti pubblici, nonché all'articolo 32 commi 2-3, del successivo Allegato II.14, che specificano espressamente quanto previsto all'articolo 114, comma 8, del codice dei contratti.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, danno altresì diritto alla corresponsione degli incentivi:

- i servizi e le forniture affidati in concessione, ai sensi del d. lgs. n. 36/2023;
- i servizi e le forniture affidati mediante adesione a Convenzioni/Accordi quadro stipulati da soggetti aggregatori, limitatamente alle funzioni tecniche effettivamente svolte.

4. Ai fini della determinazione e corresponsione degli incentivi, per i contratti misti di servizi e forniture si terrà conto dell'oggetto principale del contratto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 18, del codice dei contratti pubblici.

5. In caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

## **Articolo 4**

### ***Soggetti destinatari***

1. I soggetti destinatari degli incentivi alle funzioni tecniche sono i dipendenti dell’Agenzia, anche in comando da altre amministrazioni, che siano stati incaricati per l’espletamento delle attività connesse a ciascun affidamento di beni o servizi di cui all’Allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, ovvero dal corrispondente regolamento che sarà adottato in sostituzione dell’Allegato I.10, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. In particolare, sono soggetti interessati dal presente decreto:

a) il Responsabile unico del progetto (di seguito “RUP”), il Direttore dell’esecuzione (di seguito “DEC”) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività di cui all’articolo 3, finalizzate all’acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il DEC;

b) i Collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali, identificando il ruolo di ciascuno di essi. Per “Collaboratori” s’intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono il proprio apporto allo svolgimento della procedura e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente tutto o parte dell’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3. Concorrono alla ripartizione delle somme stanziare per l’incentivazione delle funzioni tecniche i dipendenti individuati ai sensi del successivo articolo 8 e scelti di norma all’interno dell’apposito Albo di cui al successivo art. 9 del presente regolamento per l’espletamento delle attività incentivabili previste dal codice dei contratti pubblici, connesse a ciascun affidamento di beni o servizi.

4. L’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura di affidamento.

5. I dipendenti individuati per lo svolgimento delle funzioni tecniche assumono la responsabilità diretta e personale delle attività assegnate.

6. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del codice dei contratti pubblici, le funzioni tecniche affidate al personale con qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento e si applica quanto previsto dall’articolo 10,

comma 13. Si applicano, ove ricorrano tutti i presupposti, le previsioni di cui all'articolo, 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

## **Articolo 5**

### ***Risorse finanziarie per le funzioni tecniche***

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli servizi e forniture incentivabili, l'Agenzia destina risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulato sull'importo dei servizi e forniture posto a base della relativa procedura di affidamento, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:

- 2 per cento per affidamenti fino ad un milione di euro;
- 1 per cento per la parte che eccede il milione di euro fino ad un massimale di cinque milioni di euro;
- 0,5 per cento per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dei contratti pubblici, sono previste nell'ambito degli stanziamenti relativi alle singole procedure di affidamento di servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'Agenzia.

Tali somme, con specifica clausola, sono ricomprese nell'impegno di spesa attinente al relativo affidamento e fanno capo alla medesima voce di bilancio prevista per i singoli servizi e forniture.

3. L'ammontare di detti stanziamenti non è soggetto a rettifica qualora in sede di procedura di affidamento si verificano ribassi.

4. L'80 per cento delle risorse finanziarie di cui ai precedenti commi è ripartito per ogni servizio e fornitura, tra soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 del precedente articolo 4, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento.

5. Il restante 20 per cento delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 14 in ossequio a quanto previsto all'articolo 45, commi 5, 6 e 7, del codice dei contratti pubblici.

6. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, l'accantonamento deve essere tale da corrispondere solo all'80 per cento distribuibile tra i dipendenti ed è, quindi, integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui al precedente comma 4, fermi rimanendo i limiti di cui al citato articolo 45, comma 5.

## **Articolo 6**

### ***Incarichi svolti da dipendenti di una centrale di committenza a favore dell'AIFA e viceversa***

1. Qualora l'Agenzia si avvalga delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di servizi o forniture, può destinare, su richiesta della centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, una quota pari al 25 per cento delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 5, per le attività di cui all'articolo 3 svolte dal personale della centrale di committenza.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'Agenzia dal personale della centrale di committenza, sono trasferiti a quest'ultima, che provvederà alla relativa liquidazione al personale interessato sulla base delle modalità definite dalla centrale di committenza.

3. Qualora l'Agenzia svolga l'attività di centrale di committenza per conto di altri enti, può essere riconosciuta ai dipendenti dell'Agenzia coinvolti, una quota non superiore al 25 per cento dell'incentivo previsto nel rispetto delle misure adottate da tali enti.

4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, svolte dal personale dell'Agenzia a favore di altre amministrazioni, sono trasferiti dall'amministrazione beneficiaria della prestazione all'Agenzia, per essere corrisposti al personale interessato, nel rispetto del presente regolamento. Il compenso percepito dal personale dell'Agenzia rientra nei limiti di cui al successivo articolo 9, comma 8.

5. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso l'Agenzia, le funzioni tecniche, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla normativa vigente, possono essere conferite anche a personale dipendente di altra amministrazione.

6. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'Agenzia dal personale di altre amministrazioni, sono

trasferiti all'amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, che provvederà alla relativa liquidazione.

## **Articolo 7**

### ***Modifiche dei contratti in corso di esecuzione***

1. Nel caso di proroghe, di varianti in corso d'opera o di modifiche contrattuali in corso di esecuzione, conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del codice dei contratti pubblici, che comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo del contratto, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della proroga, o della modifica o della variante, al netto dell'IVA, applicando le percentuali di accantonamento di cui al precedente articolo 5, comma 1. La disposizione non si applica alle varianti o modifiche che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni della progettazione o del capitolato.

2. La liquidazione degli incentivi, come incrementati ai sensi del precedente comma, è effettuata a favore dei soggetti aventi diritto, secondo le percentuali di cui all'articolo 9, comma 1.

## **Articolo 8**

### ***Criteri e modalità di individuazione degli incaricati***

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dell'esecuzione (DEC) sono incaricati, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 15 e 114 e dell'Allegato I.2 del codice dei contratti pubblici, con provvedimento motivato del Direttore amministrativo dell'Agenzia ovvero del suo delegato ad esercitare il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture e delle relative determinazioni di autorizzazione di spesa, in caso di procedure di acquisizione di servizi e forniture per le quali il Direttore Amministrativo abbia esercitato la facoltà di delega, sentito il dirigente della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale e utilizzando, per il personale non dirigente, l'Albo di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

2. I soggetti che espletano altre funzioni tecniche incentivabili e i loro collaboratori sono incaricati per ogni procedura di affidamento di servizi e forniture, dal dirigente della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale tra coloro che sono inseriti nell'Albo di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Gli atti di incarico devono riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma ove necessario.

3. Gli incarichi delle funzioni tecniche incentivabili sono conferiti assicurando il rispetto dei principi di buon andamento dell'amministrazione, trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e tenendo conto:

a) della necessità di coinvolgere una unità organizzativa, con competenze professionali nelle materie specifiche della struttura di appartenenza, diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, oltre che della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia del servizio e fornitura da realizzare;

b) dell'attitudine e dell'esperienza eventualmente acquisita;

c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;

d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;

e) della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;

f) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;

g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali.

In assenza di precedenti esperienze, gli incarichi tecnici possono essere assegnati al personale, previo accertamento di aver già svolto, positivamente, in affiancamento, l'attività oggetto dell'incarico o di aver seguito un corso di idonea formazione con valutazione finale.

4. Gli incarichi per le sole funzioni tecniche di collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento e di predisposizione dei documenti di gara sono conferiti al personale assegnato alla struttura competente in materia negoziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. Gli incarichi relativi alla predisposizione dei capitolati tecnici sono conferiti dalle strutture competenti per materia.

5. L'incarico affidato può essere revocato o modificato con provvedimento motivato del soggetto che ha provveduto alla nomina. Con il medesimo provvedimento, nel solo caso in cui il soggetto incaricato delle funzioni tecniche sia cessato per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, è disposta l'attribuzione della quota di incentivo dovuta in relazione all'attività medio tempore svolta, previo accertamento positivo da parte del dirigente della struttura competente in materia negoziale dell'attività concretamente svolta, sulla base di una relazione predisposta dal dipendente medesimo e attestata dal RUP.

6. Non possono essere conferiti incarichi al personale dell'Agencia che si trovi in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità ai sensi della normativa vigente e che, comunque, non possieda i requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico.

## **Articolo 9**

### ***Istituzione dell'Albo dei soggetti che svolgono funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023***

1. Con determinazione del Direttore amministrativo, l'Agencia provvede ad istituire apposito Albo dei soggetti cui potranno essere affidate le funzioni tecniche di cui al presente regolamento.

2. Lo svolgimento delle funzioni tecniche costituisce attività di servizio e rientra nei compiti istituzionali del personale dell'Agencia.

3. Ferma restando la vigente normativa, l'inserimento nell'Albo avviene, su domanda del dipendente che abbia i requisiti di cui all'articolo 8 e secondo quanto indicato ai successivi commi.

4. Qualora per motivi oggettivi non siano reperibili nell'Albo risorse umane adeguate a garantire l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di servizi e forniture per il funzionamento dell'Agencia, i soggetti investiti del potere di nomina provvedono a individuare e a nominare il personale non iscritto all'Albo, fornendo espressa motivazione nel provvedimento di incarico.

5. Periodicamente (di norma, ogni anno, nel mese di gennaio), l'Agencia pubblica un avviso interno aperto a tutti coloro che intendono partecipare al corso di formazione in materia di contratti pubblici, individuato dal dirigente della struttura competente in materia negoziale di concerto con il dirigente responsabile della formazione del personale. Al superamento del corso, il dipendente viene inserito, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari di cui all'articolo 8 per il proficuo svolgimento delle funzioni tecniche, nell'Albo e può svolgere le funzioni tecniche per le quali abbia acquisito la formazione specifica e sia in possesso degli eventuali requisiti e condizioni normativamente previsti.

6. Per l'accertamento del possesso dei requisiti necessari al proficuo svolgimento delle funzioni tecniche, il Direttore amministrativo nomina una commissione di valutazione presieduta dal dirigente della struttura competente in materia negoziale e composta da

personale dirigenziale dell’Agenzia. La commissione predetermina e pubblica le modalità dell’accertamento.

7. Al fine di favorire l’inserimento di tutto il personale interessato nell’Albo e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 e dall’articolo 19 del codice dei contratti pubblici, l’Agenzia promuove la formazione e l’aggiornamento in materia di contratti pubblici dei propri dipendenti, anche attraverso l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, punto II, lettere a) e b) del presente regolamento, attraverso l’adozione di appositi piani di formazione.

## **Articolo 10**

### ***Criteri di ripartizione degli incentivi***

1. Le risorse finanziarie stanziare per le funzioni tecniche sono suddivise tra le varie attività incentivabili di cui al precedente articolo 3, sulla base delle percentuali di cui alla seguente tabella.

**TABELLA 1 – SERVIZI E FORNITURE**

	<b>ATTIVITA’ TECNICA</b>	<b>PERCENTUALE</b>
<b>A</b>	programmazione della spesa per investimenti	4%
<b>B</b>	responsabile unico del progetto RUP	42%
<b>C</b>	collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili della gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)	30% della quota prevista per il RUP
<b>D</b>	collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)	10% della quota prevista per il RUP
<b>E</b>	redazione del progetto esecutivo/capitolato tecnico	35 % della quota prevista per la predisposizione dei documenti di gara
<b>F</b>	predisposizione dei documenti di gara	18%
<b>G</b>	direzione dell’esecuzione DEC	27%
<b>H</b>	collaboratori del direttore dell’esecuzione (direttori operativi)	30% della quota prevista per il DEC
<b>I</b>	verifica di conformità (ove prevista, in alternativa, la regolare esecuzione, la percentuale è ridotta di due terzi)	9%
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>

2. L’applicazione delle percentuali previste per le attività di collaborazione al RUP e al DEC (lettere C, D, H) comporta la corrispondente decurtazione della percentuale prevista

per le suddette attività di RUP e DEC (lettere B e G). L'applicazione delle percentuali previste per la redazione del progetto esecutivo/capitolato di gara (lettera E) comporta la corrispondente decurtazione della percentuale prevista per l'attività di predisposizione dei documenti di gara (lettera F). La predetta decurtazione non opera nel caso in cui per l'esecuzione dell'attività di cui alle lettere C, D, E e H non venga conferito specifico incarico.

3. Le percentuali indicate nella tabella 1 che precede sono applicabili nel caso di procedure di importo sopra-soglia di rilevanza europea affidate col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Le percentuali indicate alle lettere A, B, F, G, I della tabella 1 che precede sono ridotte del 30 per cento nel caso di:

- a) procedure di importo sopra-soglia di rilevanza europea affidate col criterio del minor prezzo;
- b) procedure di importo sotto-soglia di rilevanza europea, ad esclusione degli affidamenti diretti.

5. Le percentuali indicate alle lettere A, B, F, G, I della tabella 1 che precede sono ridotte del 40 per cento nel caso di:

- a) affidamenti diretti;
- b) rinnovi o varianti/modifiche contrattuali;
- c) contratti affidati in adesione a Convenzioni/Accordi quadro stipulati da soggetti aggregatori.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, la percentuale di cui alla tabella 1 lettera D è stabilita nella misura del 2%.

6. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima procedura, più incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al successivo comma 8.

7. Nel caso in cui più soggetti vengano incaricati dello svolgimento di una medesima attività incentivata, la quota dell'incentivo spettante è suddivisa tra gli incaricati in parti uguali, nei limiti di cui al successivo comma 8.

8. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella 1, la relativa quota dell'incentivo non viene distribuita e costituisce economia di bilancio ovvero, in caso di risorse vincolate, torna

disponibile per il finanziamento delle attività per le quali sussiste il vincolo di destinazione.

9. Gli importi relativi agli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Agenzia.

10. Dalle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui al precedente articolo 5, comma 4, deve essere resa indisponibile la percentuale per la copertura degli oneri fiscali a titolo di IRAP che l’Agenzia verserà all’erario.

11. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può, in ogni caso, superare il trattamento economico complessivo annuo lordo, al netto della quota di Fondo risorse decentrate spettante, percepito dal dipendente, aumentato del 15 per cento se l’Agenzia adotta i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti.

12. Le risorse di cui al precedente articolo 5, comma 5, sono incrementate della parte dell’incentivo non corrisposta, in quanto eccedente il limite di cui al precedente comma, nonché della parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’Agenzia oppure perché prive dell’attestazione del dirigente di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento.

13. Le quote parti di incentivo non corrisposte in quanto relative a prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale non avente diritto agli incentivi, costituiscono economia di bilancio ovvero, in caso di risorse vincolate, tornano disponibili per il finanziamento delle attività per le quali sussiste il vincolo di destinazione.

## **Articolo 11**

### ***Tempi di accertamento delle funzioni tecniche***

1. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12, gli incentivi delle funzioni tecniche svolte devono essere accertati, ai fini della successiva liquidazione:

a) per le attività relative alla fase di programmazione e affidamento: alla data di perfezionamento del contratto, sulla base della valutazione da parte del RUP;

b) per le attività relative alla fase di esecuzione del contratto: alla data di emissione della certificazione di regolare esecuzione/di verifica di conformità finale, sulla base della valutazione dello stato finale del servizio/fornitura da parte del RUP. Per la fase esecutiva di un contratto di servizi e forniture di durata pluriennale si procede

all'accertamento annuale rispetto a quanto eseguito/accertato, sulla base della valutazione del documentato stato di avanzamento da parte del RUP.

2. Per le attività di responsabile unico del progetto, la liquidazione avverrà, per il 40 per cento, alla data di perfezionamento del contratto e, per il restante 60 per cento, secondo le disposizioni di cui al comma 1 alla lettera b).

3. L'accertamento degli incentivi per i dipendenti che collaborano nello svolgimento delle funzioni tecniche secondo i ruoli di cui alla tabella 1, è riconosciuto con le medesime modalità dei responsabili dell'attività.

4. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività sono state correttamente svolte senza errori o incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi imputabili al dipendente da incentivare.

5. In caso di accertamento negativo saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 13.

## **Articolo 12**

### ***Liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche***

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta previo accertamento e relativa attestazione da parte del dirigente preposto alla struttura competente all'attività negoziale o da altro dirigente ove all'uopo incaricato dall'Agenzia, sentito il RUP, che le specifiche funzioni tecniche siano state svolte a regola d'arte dal dipendente, nel rispetto dei tempi, costi e qualità previsti.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data in cui sono maturate le tempistiche di cui di cui al precedente articolo 11, l'incaricato della funzione tecnica incentivabile, acquisito il nulla osta del RUP, redige ed invia al dirigente della struttura competente in materia negoziale apposita *Relazione* sulle attività svolte, contenente almeno:

- a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- c) i tempi previsti e i tempi effettivi nonché i motivi dell'eventuale scostamento;
- d) i costi previsti e i costi effettivi, nonché i motivi dell'eventuale scostamento;
- e) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- f) il nulla osta e la valutazione del RUP.

3. Il dirigente della struttura competente in materia negoziale attesta il positivo svolgimento delle attività da parte dell'incaricato della funzione tecnica incentivabile sulla base:

- a) degli elementi valutativi esplicitati nella *Relazione*,
- b) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario,
- c) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato,
- d) della competenza e professionalità dimostrate,
- e) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

4. Acquisita l'attestazione del dirigente della struttura competente in materia negoziale, attraverso la controfirma della *Relazione* di cui al comma 2, l'interessato ne cura l'invio all'Ufficio competente della contabilità e del bilancio che quantifica l'importo da liquidare e verifica il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 10, commi 7 e 8.

5. Su indicazione dell'Ufficio competente della contabilità e del bilancio, l'Ufficio competente per il trattamento economico del personale dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro il 30 giugno dello stesso anno.

6. Qualora l'attività che dà diritto agli incentivi si interrompa per cause non imputabili ai soggetti incaricati delle relative funzioni tecniche, l'incentivo è corrisposto proporzionalmente alle attività svolte, su attestazione positiva del dirigente preposto alla struttura competente all'attività negoziale o da altro dirigente ove all'uopo incaricato dall'Agenzia, sentito il RUP.

7. Qualora le somme da riconoscere a titolo di incentivo siano ridotte secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 13, è fatto salvo il diritto dell'Agenzia di ripetere le eventuali somme già corrisposte in eccedenza a titolo di incentivo per funzioni tecniche.

### **Articolo 13**

#### ***Penalità per ritardi, errori e omissioni***

1. Fermo restando eventuali ulteriori profili di responsabilità, qualora a seguito di responsabilità collegate allo svolgimento di una o più delle attività delle funzioni

tecniche, si verifichino incrementi ingiustificati dei tempi inizialmente previsti, sia nella fase di predisposizione della documentazione di gara e di controllo della procedura che in sede di esecuzione del contratto, l'incentivo spettante alle funzioni tecniche alle quali è imputabile l'ingiustificato incremento è ridotto di una quota come in appresso determinata:

<b>Misura dell'ingiustificato incremento dei tempi</b>	<b>Riduzione Incentivo</b>
Incremento entro il 20% del tempo previsto	10%
Incremento dal 21% al 40% del tempo previsto	30%
Incremento oltre il 40% del tempo previsto	50%

2. Se il ritardo di cui al comma 1 impedisce la prosecuzione dell'attività, il responsabile delle funzioni tecniche alle quali tale ritardo è imputabile non ha diritto a percepire il compenso incentivante ed è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite allo stesso titolo.

3. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante e sono tenuti alla restituzione delle somme eventualmente già ricevute a tale titolo, i dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento o che non compiano le attività oggetto di incarico ovvero che, nello svolgimento dei compiti loro assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, errori, omissioni, suscettibili di creare grave pregiudizio all'Agenzia ovvero aumenti dei costi per l'Agenzia stessa. Nel rispetto dell'art. 125 del codice dei contratti, potrà essere considerato l'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento da parte del RUP motivo di valutazione ai fini della corresponsione dell'incentivo a detto soggetto. In tali casi, l'Agenzia dispone la revoca dell'incarico ai sensi del precedente articolo 8, comma 5. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto all'incentivo e la restituzione di quanto eventualmente già percepito a tale titolo e comporta l'impossibilità del conferimento di successivi analoghi incarichi per un periodo di tre anni.

4. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui ai commi precedenti del presente articolo viene effettuato dal dirigente della struttura competente in materia negoziale, il quale vi provvede, sentito il RUP, previa comunicazione al personale interessato e nel rispetto del principio del contraddittorio.

**Articolo 14**  
**Quota del 20 per cento**

1. La quota del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementata nei casi indicati al precedente articolo 9, comma 9, è destinata, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Agenzia, ai seguenti fini:

I. nella misura del 10 per cento, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

II. nella misura del restante 10 per cento, per il finanziamento:

- a) dell'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) della specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) della copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale per le attività per le quali è normativamente previsto tale obbligo di copertura.

3. Le attività formative di cui alle lettere a) e b) del precedente punto II sono previste negli atti di programmazione e pianificazione dell'Agenzia nella sezione dedicata al Piano di formazione.

**Articolo 15**  
**Trasparenza e informazione**

1. Viene assicurato l'obbligo di pubblicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, dei relativi incarichi di svolgimento delle funzioni tecniche, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia, mediante tabelle recanti l'indicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), dell'oggetto, della durata e del compenso spettante, ovvero mediante la pubblicazione del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti detenuti dall'amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

2. L'Ufficio competente per il trattamento economico del personale dell'Agenzia fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle

Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima così come previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Articolo 16**

### ***Disposizioni finali ed entrata in vigore***

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure di affidamento ricadenti nell'ambito del d. lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni.
2. Con successivo provvedimento del Direttore amministrativo verranno definite le procedure operative di dettaglio per l'applicazione delle presenti disposizioni.
3. Nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e degli accantonamenti già effettuati a tale fine, la disciplina del presente regolamento si applica, anche nelle more della sua approvazione, per l'incentivazione delle funzioni tecniche legate alle procedure avviate a far data dal 1° luglio 2023.
4. Il presente Regolamento entra in vigore, a seguito della conclusione del procedimento di approvazione previsto dall'art. 22, comma 3, del DM n. 245 del 20 settembre 2004 e successive modificazioni, il giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso che rinvia alla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale di AIFA.